

COMUNE DI BREGANZE
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50 DEL 29.11.2012
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 3 DEL 31.01.2013

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 – Disciplina	3
Art. 3 – Determinazione dell'aliquota.....	3
Art. 4 – Modalità di versamento.....	4
Art. 5 – Rapporti con i cittadini	4
Art. 6– Disposizioni finali	4

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48 comma 10 L. 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998 n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

Art. 2

Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 142 della Legge 27/12/2006 n. 296, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante l'adozione di apposito regolamento.
2. Al Comune spetta inoltre la disciplina per individuare e determinare eventuali agevolazioni ed esenzioni secondo le disposizioni dettate dalla normativa nazionale.
3. Ai sensi dell'art. 1 c.11 del D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13 c. 16 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, “utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”.

Art. 3

Determinazione dell'aliquota

1. La deliberazione di determinazione delle aliquote, come previsto dal Comma 1 dell'art. 4 D.L. 16 del 02.03.2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26.4.2012, ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione, che dovrà avvenire non oltre il 20 dicembre dell'anno di competenza per applicarsi già all'acconto del successivo mese di Marzo.
2. Ai sensi dell'art. 4 Comma 1-quinquies, della Legge n. 44 del 26.04.2012 e dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione regolamentare che fissa le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF deve essere inviata entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

3. Per l'anno 2013 il Comune stabilisce che l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF sia fissata nel seguente modo¹:

scaglioni di reddito IRPEF in Euro	aliquota %
Fino a 15.000	0,65
Oltre 15.000 e fino a 28.000	0,68
Oltre 28.000 e fino a 55.000	0,78
Oltre 55.000 e fino a 75.000	0,79
Oltre 75.000	0,80

4. In assenza di nuova deliberazione comunale, l'aliquota, le agevolazioni e le esenzioni per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Art. 4

Modalità di Versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 5

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti forniscono le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, le agevolazioni e le esenzioni nonché le altre informazioni necessarie al cittadino per l'assolvimento degli obblighi tributari derivanti dal presente regolamento.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2013.

¹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 31.01.2013.